

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 18 dicembre 2017

n. 12/2017



Restate in contatto con noi anche tramite Facebook:
Nella nostra pagina SIU - Servizi Imprese Udine
Link diretto <https://www.facebook.com/serviziimpreseudine>
Trovate tanti aggiornamenti sui nostri servizi e corsi,
informazioni utili e nuove idee per sviluppare la vostra attività e la vostra impresa.
Basta mettere Mi piace alla pagina e saremo connessi.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:
Si ricorda di verificare con cadenza settimanale la ricezione di comunicazioni sulla propria PEC aziendale

Novità

L'INPS, con messaggio n. 4752 del 28.11.2017, ha ricordato che **i buoni lavoro** (i cosiddetti "voucher") **acquistati fino al giorno 17.03.2017 potranno essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il giorno 31.12.2017.**

Non sarà quindi consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data di inizio o fine successiva al 31.12.2017.

Vi ricordiamo che, **dal 1° gennaio 2018**, entra in vigore la disposizione prevista dall'art. 3, Legge n. 68/1999, che prevede **l'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per le aziende che occupano da 15 a 35 lavoratori computabili.**

In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora provveduto, dovranno procedere alla assunzione di un lavoratore disabile entro 60 giorni, a partire dal 01.01.2018.

Il D.Lgs. n. 185/2016 ha inasprito le **sanzioni per mancata assunzione del disabile**, che passano da 62,77 euro a **153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardata assunzione.**

La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell'importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il lavoratore disabile.

Dal 1° gennaio 2018 sarà attivo il nuovo numero telefonico 06.6001 del Contact center INAIL. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

I numeri 803.164 (da fisso) e 06.164164 (da mobile), in comune con Inps, sono attivi per INAIL fino al 31 dicembre 2017.



Bonus pubblicità

Recentemente è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Legge di bilancio 2018".

Tale Decreto ha riconosciuto l'applicabilità del "Bonus pubblicità", spettante dal 2018 a favore delle imprese e lavoratori autonomi, anche agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017.

Al fine di poter beneficiare del credito d'imposta in esame è necessario che l'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% a quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione **nel periodo di tempo compreso tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2016.**

Il "Bonus pubblicità" è stato introdotto dall'art. 57-bis, D.L. n.50/2017 e consiste in un credito d'imposta concesso, a decorrere dall'anno 2018, alle imprese/lavoratori autonomi relativamente alle spese in campagne pubblicitarie effettuate tramite:

- stampa periodica/quotidiana;
- emittenti televisive;
- emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Per avere diritto all'agevolazione è necessario che l'investimento effettuato **sia superiore almeno dell'1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell'anno precedente.**

Il credito d'imposta è pari al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati da

micro imprese, piccole/medie imprese e start-up innovative; mentre è pari al 75% per gli investimenti effettuati da tutti gli altri soggetti.

In particolare, l'intento dell'agevolazione introdotta dalla Manovra correttiva è quello di:

- incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;
- sostenere il comparto dell'editoria (anche online) e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall'art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016.

Si evidenzia che:

- il beneficio in esame può essere utilizzato solo in compensazione, con Mod.F24, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'operatività del beneficio in esame richiede l'emanazione di un apposito DPCM contenente le relative disposizioni di attuazione.
Si rileva che alla data attuale non è ancora stato emanato.



Super/iper ammortamento per beni in leasing

La Legge di Stabilità 2016, consente ad imprese/lavoratori autonomi che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 –31.12.2016, di incrementare il costo di acquisizione del 40% al fine di dedurre maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing (c.d. *maxi ammortamento*).

La Legge di Bilancio 2017 ha:

- prorogato, apportando modifiche, l'agevolazione sul maxi ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2017 e, al sussistere di specifiche condizioni (accettazione dell'ordine da parte del venditore e pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione), a quelli effettuati entro il 30.6.2018;
- disposto una maggiorazione del costo d'acquisto del 150% (c.d. *iper ammortamento*) a favore di imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale (Allegato A, Legge n. 232/2016). Sono agevolabili gli acquisti effettuati entro il 31.12.2017 oppure entro il 30.9.2018 (termine prorogato dall'art. 14, D.L. n.

91/2017) al sussistere delle specifiche condizioni sopra esposte.

Se per i beni acquistati in proprietà entro il 30.6/30.9 la verifica delle condizioni, risulta relativamente semplice, non è invece così immediata per i beni acquistati in leasing.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 132/E del 24/10/2017 ha chiarito che il maxi/iper ammortamento spetta anche nel caso in cui entro il 31.12.2017 sia effettuato l'ordine e versato l'acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione e, successivamente a tale data, il soggetto decida di acquisire il bene in leasing.

In particolare ciò è consentito qualora:

- l'acconto versato al fornitore del bene sia compensato con il maxicanone da corrispondere alla società di leasing;
- l'acconto versato al fornitore venga restituito. In tal caso è comunque necessario che al locatore sia corrisposto un maxicanone almeno pari al predetto acconto e nel contratto di leasing sia indicato il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.



**Si informano i sigg. clienti che gli uffici saranno chiusi
il giorno 29 dicembre**



**Servizi Imprese Udine
Augura un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo**